

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

41° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 11 e <i>passim</i>
* ALBERTI CASELLATI (FI) <i>relatore</i>	4, 11
BOBBIO Luigi (AN)	7
* CALVI (DS-U)	10, 11
* CENTARO (FI)	5
GUBETTI (FI)	5
TOIA (Mar-DL-U)	12, 15
ZANCAN (Verdi-U)	9

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 885-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ringrazio la signora ministro Prestigiacomo, che è presente ai lavori odierni.

Come sapete, colleghi, la Presidenza del Senato ha assegnato questo disegno di legge alla nostra Commissione in sede deliberante in data 9 luglio 2003 e ne ha autorizzato l'immediata discussione. Come Presidente della Commissione mi sono fatto carico di inserirlo nell'ordine del giorno di questo pomeriggio, invitando i colleghi delle Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere – la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali – a procedere con tempestività così da consentire l'eventuale voto definitivo della proposta e la sua tramutazione in legge dello Stato. Sono, infatti, già pervenuti i pareri di nulla osta da parte della 1^a e della 5^a Commissione, ai cui componenti vanno i miei ringraziamenti, mentre il Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha fatto pervenire una lettera nella quale scrive che, d'intesa con i rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni, la Commissione in questione, al fine di agevolare la rapida approvazione del provvedimento, ritiene di non esprimere un parere, intendendo con questo confermare l'orientamento favorevole espresso con il parere del 5 giugno 2002. Si tratta di una rinuncia importante da parte della suddetta Commissione, al solo fine di favorire, come è nell'auspicio di tutte le forze politiche, l'entrata in vigore di un testo che la Commissione medesima ritiene di estrema importanza sul piano giuridico e civile. Per questo risultato formale è da ringraziare in via particolare la senatrice Toia, che si è adoperata nel senso che ho illustrato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Alberti Casellati.

ALBERTI CASELLATI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei manifestare anzitutto una nota di rammarico per le modifiche che la Camera ha apportato ad un impianto normativo che era stato il frutto del lavoro di questa Commissione, svolto con la collaborazione di tutti, maggioranza e opposizione, e che aveva un carattere di sistematicità. Avevamo valutato profili di carattere sostanziale, profili di politica criminale, avevamo anche preso in considerazione le misure che riguardavano l'assistenza e la prevenzione. Il testo che ci perviene oggi dalla Camera non dico che vanifichi totalmente il nostro lavoro, ma in parte attenua la portata innovativa della norma.

La previsione del fine del prelievo di organi solo come circostanza aggravante dei reati di cui ai nuovi articoli 600, 601 e 602 può essere oggetto di discussione: la modifica potrebbe infatti suscitare alcune perplessità ma potrebbe essere anche condivisa. Ciò che non appare accettabile è l'eliminazione di alcune norme, quali l'articolo 11 e una parte dell'articolo 6, comma 1, lettera b), che consentivano di applicare anche per i nuovi reati le norme in materia di collaboratori di giustizia. Non comprendo inoltre, con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 10, le limitazioni alla possibilità di svolgere attività sotto copertura.

Nel corso dell'esame del provvedimento avevamo svolto delle riflessioni molto ampie soprattutto in merito all'applicazione degli articoli 416 e 416-*bis*. Ora, appare davvero singolare che si faccia una scelta di politica criminale di un certo tipo e poi si eliminino parti importanti ad essa connesse. Proprio in relazione ai collaboratori di giustizia ho una strana sensazione: è come se si fosse intrapreso un percorso e poi ci si fosse fermati a metà strada e questo non ha senso. Il testo approvato dal Senato rappresentava un impianto sistematico; avevamo riflettuto a lungo se dovevamo creare una fattispecie a parte, oppure recepire le normative sulle associazioni di stampo mafioso. Non si capisce pertanto quali siano i motivi che abbiano portato ad eliminare una parte così importante del testo, specie se consideriamo che si tratta di organizzazioni criminali a carattere transnazionale.

Altra modifica difficile da giustificare è l'avvenuta soppressione del previsto stanziamento in favore dell'istituendo fondo per le misure anti-tratta. Se pensiamo ad un'attività di assistenza, ad una attività di prevenzione (costituiva la completezza di questa norma, abbiamo faticato molto per attribuirle carattere di sistematicità), non capisco come le finalità che si prefigge il provvedimento possano essere raggiunte senza prevedere uno specifico Fondo, cioè eliminando tutti i fondi necessari per la realizzazione di questi scopi.

Spiace francamente che la Camera abbia trattenuto per troppi mesi questo testo e l'abbia, per così dire, «affievolito» della sua portata innovativa, anche a fronte di episodi che si sono moltiplicati in tempi recenti: ricordo, un mese fa, la questione che ha investito la Puglia per il traffico di organi addirittura di neonati; tutti i giorni ormai sui giornali troviamo

episodi di tratta in schiavitù, quindi il tema purtroppo è anche di grande attualità. Questa norma meritava un *iter* più accelerato, e l'importanza del problema ci suggerirebbe di essere rapidi e di pensare che eventualmente si potrebbero modificare in un secondo momento alcuni punti. Debbo però richiamare subito l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera che snaturano in parte il testo da noi approvato.

Un ultimo rilievo di carattere sistematico: sono stati eliminati l'ultimo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, che riguardavano le circostanze attenuanti, ma non è stato tolto il riferimento dalle norme di coordinamento, e questo è proprio un controsenso di carattere tecnico-giuridico.

Mi fermo qui, esprimendo ancora rammarico per la circostanza che il lungo esame svoltosi presso la Camera dei deputati abbia condotto ad interventi certamente non migliorativi dell'articolato in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, le modifiche che ha apportato la Camera al disegno di legge possono essere solo in parte condivise. Esse introducono varie disarmonie rispetto ad un disegno complessivo, che peraltro attribuiva il risalto dovuto – in senso negativo e con effetti sulla competenza – alle attività delle organizzazioni criminali in tema di tratta delle persone. Il testo da noi approvato, infatti, equiparava a tutti gli effetti le nuove fattispecie criminose alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, con conseguenze sia sotto il profilo delle indagini, sia sotto il profilo della prevenzione patrimoniale. Si intendeva quindi realizzare un disegno organico, dando a queste organizzazioni criminali il risalto che meritano in senso negativo ed attribuendo i mezzi necessari a coloro che sono preposti alla repressione dei crimini e all'attività di contrasto.

Posso anche condividere la scelta che la sottoposizione della persona offesa al prelievo degli organi possa essere considerata circostanza aggravante e non fine teleologico concorrente del reato; posso condividere anche la circostanza che sia stata eliminata la mancanza di discrezionalità nella valutazione delle attenuanti diverse previste dal nuovo articolo 98, nel concorso delle aggravanti di cui al comma 3, perché comunque ci ritroviamo di fronte a pene edittali già sufficientemente elevate e va dato comunque ampio spazio alla discrezionalità del giudice. Noto, altresì, con particolare perplessità l'introduzione di un neologismo nella legislazione italiana, giacché il termine «approfittamento» non sono riuscito a trovarlo nei vocabolari correnti della lingua italiana.

GUBETTI (*FI*). Il testo da noi approvato conteneva un errore, in quanto mancava una parola; per sostituire questa parola mancante ne hanno creata una nuova, mentre si poteva dire «approfittando».

CENTARO (*FI*). Al di là di ciò, certamente non condivido, per la sua disarmonia rispetto al disegno complessivo, l'eliminazione delle dispo-

zioni relative ai collaboratori di giustizia; non si comprende perché il componente di un'organizzazione criminale, che tale è a tutti gli effetti, qualora decida di collaborare non possa essere assistito dalla legge sui collaboratori di giustizia. Sappiamo tutti che questa legge è utile ed è uno strumento, più che collaudato in tutte le precedenti occasioni, volto a portare alla luce e sconfiggere l'attività criminale.

Non riesco a comprendere l'esclusione dalle operazioni sotto copertura per il reato di cui all'articolo 600-*bis* e seguenti del codice penale, cioè la prostituzione minorile, per di più quando la condotta criminale viene svolta in forma associativa. È questo un tipico reato in cui è utile l'operazione sotto copertura: l'agente che opera sotto copertura non è di certo provocatore del reato; anzi egli si può inserire all'interno della organizzazione o addirittura presentarsi come cliente ed entrare comunque in contatto con l'organizzazione. Questa è una modalità tipica dell'attività sotto copertura che viene messa in atto nei confronti delle organizzazioni criminali, siano esse mafiose o terroristiche, e non nei confronti del singolo delinquente, per motivi fin troppo evidenti. Quindi non riesco a comprendere i motivi ispiratori delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Così come non riesco a capire la soppressione del comma 1 dell'articolo 11 che stabiliva: «Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale"». Tali articoli attribuiscono anche per questo tipo di reato la competenza alla Direzione distrettuale antimafia, con tutte le conseguenze che ne derivano. Sottolineo che questi reati, come è ovvio ed accertato da tutte le indagini svolte finora, sono compiuti da associazioni criminali. Quindi, va data organicità all'attività inquirente, con la possibilità di circolazione delle notizie ed il coordinamento da parte dell'organo centrale (Procura nazionale antimafia), al fine di avviare una attività di contrasto che eviti sovrapposizioni di indagini e quant'altro.

Non comprendo inoltre – e me ne rammarico molto – la scomparsa della previsione di un apposito fondo; è di tutta evidenza che questo fondo non poteva che attuare in concreto un'attività utile non solo ai fini dell'applicazione della legge, ma anche ai fini della prevenzione e del reinserimento delle vittime di questi reati particolarmente ripugnanti.

Pongo in evidenza la circostanza che nel comma 4 di quello che è divenuto l'articolo 14, intitolato «Norme di coordinamento», rimane comunque quell'assenza di discrezionalità del giudice per quanto riguarda il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti e aggravanti, eliminata invece negli articoli precedenti. Mi auguro fortemente che una correzione di questo punto possa essere considerata tecnicamente e formalmente una semplice attività di coordinamento del testo complessivo; diversamente, ci troveremo di fronte ad una discrasia legislativa in virtù della quale per alcuni reati questa valutazione di prevalenza o di

equivalenza è rimessa alla libera discrezionalità del giudice mentre per altri tipi di reati ciò non avviene.

Queste perplessità mi inducono a ritenere che comunque sia nostro dovere approvare un disegno di legge che abbia una sua logica e che soprattutto possa avere una sua efficacia. A questo punto, temo che la fretta possa far sì che il risultato finale non risponda compiutamente all'esigenza di garantire efficaci mezzi di contrasto e alla possibilità che questi reati veramente ripugnanti possano essere adeguatamente repressi dalle istituzioni. Il disegno di fondo deve essere complessivo ed organico. Non è pensabile che la fretta di emanare un provvedimento, che ponga fine o che comunque consenta l'approntamento di mezzi più efficaci, faccia sì che venga approvata una legge, tutto sommato, ridotta e limitata. Mi chiedo, quindi, se non sia preferibile attendere ancora un po'; per dar vita ad un prodotto legislativo coerente e pienamente efficace, come la rilevanza e la gravità del fenomeno merita.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, mi riallaccio alle considerazioni fatte dalla relatrice e dal senatore Centaro. Inizialmente mi era balenata l'idea che il senso di responsabilità della Commissione giustizia del Senato ci dovesse in qualche maniera portare a prendere in considerazione l'ipotesi, o addirittura la necessità, di licenziare e varare questo testo così come ci è pervenuto dalla Camera. Però, riflettendo con grande attenzione, emerge che proprio il senso di responsabilità nei confronti dell'ordinamento e della soddisfazione degli obiettivi cui questo disegno di legge tende ci devono consigliare invece un comportamento esattamente contrario, cioè ci devono indurre a prendere atto della necessità che, se vogliamo offrire al Paese una normativa sulla materia realmente congrua, coerente e sistematica, qualche ulteriore intervento correttivo rispetto al testo dovrà essere fatto. E voglio spiegare rapidamente il mio punto di vista.

I colleghi hanno già evidenziato i punti veramente dolenti. Personalmente non condivido, e richiamo l'attenzione del collega Centaro, l'elisione della previsione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Questo lo dico perché credo che nel formulare nuove disposizioni di legge – e questa è una nuova legge di grande importanza – non possiamo non tener conto delle linee di tendenza evolutive del codice penale. Sono già due legislature – a partire dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Grosso e oggi ancor più fortemente con la Commissione presieduta dal dottor Nordio – che la riforma del codice penale si muove in una direzione molto netta e chiara proprio per ridurre gli ormai insostenibili margini di discrezionalità della magistratura giudicante nel quantificare le pene. Si va cioè nella direzione di trasformare in ipotesi di reato autonomo quelle che oggi sono ipotesi di reato aggravato, appunto per evitare che talune fattispecie che, nella loro fattualità e storicità hanno un contenuto di alta gravità, possano essere ridotte invece al minimo livello dell'ipotesi base attraverso un semplice gioco, mai motivato e quasi mai motivabile, di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle ag-

gravanti. Avevamo introdotto una norma evolutiva sul punto, ma ci ritroviamo oggi un testo che ha fatto parecchi passi indietro rispetto ad essa.

Lo stesso discorso vale per la trasposizione della finalità di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi dal momento qualificativo della fattispecie base ad un momento, invece, di mera circostanza aggravante, con tutte le ovvie conseguenze di questa scelta. Quindi, emerge un'evidente discrasia tra questa normativa e il nuovo sistema del codice penale, che sarà esattamente di segno contrario, di quello che noi avevamo inizialmente disegnato.

Sorvolo sull'utilizzo della parola «approfittamento», per carità di patria.

Non si comprende inoltre l'avvenuta eliminazione, all'articolo 6, comma 1, lettera b) del riferimento agli articoli 600, 601 e 602, ossia alle nuove fattispecie criminose, per le conseguenze di carattere sistematico che questo determina. Infatti molti istituti fanno riferimento all'articolo 51, comma 3 bis per la loro applicazione. Noi abbiamo il dovere, oltre che il compito e il diritto, di formulare norme che siano sistematiche e sistemiche rispetto al complesso generale delle norme operanti nel nostro Paese. Le valutazioni di merito e di carattere normativo che ci avevano indotto ad introdurre gli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e seguenti nella previsione di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, le ha ottimamente illustrate il collega Centaro. Oggi con il testo Camera ci ritroviamo che, a fronte dell'inserimento nell'articolo 51, comma 3-*bis*, della previsione del reato di cui all'articolo 416, sesto comma, del codice penale, quindi un'ulteriore ipotesi associativa affidata alla competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, si tirano fuori tutte le ipotesi non riconducibili a forme associative. Si dimentica, in primo luogo, che non sempre è facile e possibile recuperare a fini investigativi anche elementi che comprovino l'esistenza di una associazione *rectius* di un programma criminoso, che è cosa diversa da singoli fatti delittuosi; in secondo luogo, che vi sono episodi concreti gravissimi singoli e non associativi di tratta di persone, di traffico di organi e altri reati che individuiamo nella normativa che non hanno il carattere associativo ma che richiederebbero, proprio per i loro collegamenti internazionali – come diceva il collega Centaro – la previsione della competenza investigativa della Direzione distrettuale antimafia.

Ma v'è di più: noi andiamo comunque a collocare fuori sistema, da un punto di vista proprio degli strumenti investigativi, questa normativa: infatti, escludendo dall'articolo 51, comma 3-*bis*, e quindi dalla competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, questi specifici reati si crea una serie di effetti a cascata, una ricaduta di riflessi sui molteplici importantissimi richiami che molte altre norme del nostro ordinamento fanno proprio all'articolo 51, comma 3-*bis*. Voglio citare per tutte soltanto la recente legge n. 134 del 2003 che disciplina il patteggiamento allargato: in base al testo approvato dalla Camera dei deputati il patteggiamento allargato è possibile anche per questi reati, mentre invece noi lo escludevamo. Inoltre, le intercettazioni preventive, l'attività degli agenti sotto copertura, addirittura le videoconferenze rimangono escluse per questi reati, e ciò a

mio avviso è di eccezionale gravità. Perciò dicevo che il senso di responsabilità ci deve portare ad un intervento modificativo.

Di notevole gravità e non comprensibile sul piano delle scelte operative e pratiche è l'elisione del secondo comma dell'articolo 6 da parte della Camera. Ferma restando la possibilità che soggetti coinvolti in questi reati decidano di collaborare con la giustizia italiana prestando il loro contributo processuale, per questi soggetti la cancellazione del secondo comma esclude che si possa fare luogo all'applicazione del programma di protezione. Resta da capire per quale ragione questi soggetti dovrebbero decidere di collaborare con la giustizia italiana, ferma restando l'ipotesi, neanche del tutto sicura, dello sconto di pena all'esito della collaborazione. Anche questo mi sembra un motivo più che sufficiente per intervenire sulla materia.

Allo stesso modo - è già stato citato il riferimento all'articolo 11 - rifiuto completamente, in base alla motivazione risultante dagli atti della Camera, la modifica del primo comma dell'articolo 10 relativo alle attività sotto copertura. Questa esclusione, che già abbiamo visto avere un effetto a ricaduta sui fatti non associativi in conseguenza dell'esclusione dalla previsione dell'articolo 51, comma 3-bis, diventa una esclusione letterale nella modifica fatta dalla Camera. Ebbene, questa esclusione letterale parte da una premessa che dovrebbe essere rifiutata - e di certo viene rifiutata almeno per quanto mi riguarda - per principio: infatti, dovrebbe essere chiaro a tutti quelli che mettono mano a normative di questo genere che l'attività dell'agente sotto copertura non ha il benché minimo contenuto provocatorio del reato. Una attività sotto copertura nasce, esiste, è legittima ed è legittimata se va ad inserirsi su un processo criminoso in atto. Ogni contenuto di provocazione o di stimolo lo rifiuto di principio. Lo dico con chiarezza: se ci sono, se ci sono mai state, se ci saranno prassi degenerative, illegali e illegittime di provocazione delittuosa rimesse all'iniziativa di singoli infedeli servitori dello Stato, queste vanno respinte con forza ma non possono e non devono costituire una premessa argomentativa per rifiutare uno strumento investigativo indispensabile. Quindi, anche questa norma secondo me va assolutamente rivista e modificata.

Fermo restando quello che ho detto sulle linee evolutive del diritto penale, faccio mie le considerazioni sull'incongruità di eliminare, da una parte, la norma sull'articolo 98 dagli articoli 1 e 2, e mantenere, dall'altra, una norma di coordinamento dello stesso contenuto.

ZANCAN (*Verdi-U*). Intervengo in sede discussione generale e preciso subito che le critiche che avvanzerò sul provvedimento, che sono assolutamente coerenti con quelle già avanzate da altri colleghi, non mi impegnano nel voto. Dico questo perché l'opposizione non è certamente stata seconda a nessuno nel sottolineare la necessità di questa legge, ma anzi ha lavorato in modo energico per una approvazione la più rapida possibile in unione con la maggioranza, così come ha ricordato il relatore. Ribadisco che queste critiche non condizionano ancora il mio voto: purtroppo il bi-

cameralismo talora ci obbliga, per senso di responsabilità, ad ingurgitare rospi amari. Certo però considero come gravissimi gli errori alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In primo luogo, spostare da elemento costitutivo a circostanza aggravante la finalità di sottoporre al prelievo di organi è inconcepibile dal punto di vista tecnico: la fattispecie della finalità di sottoporre al prelievo di organi ha una tale intrinseca gravità da riempire di sé la fattispecie di reato; nessuno dice, ad esempio, che l'ingiuria è aggravata se l'ingiuriato muore; perché non è assolutamente possibile ragionare in questi termini.

In secondo luogo, forse la Camera dei deputati non si è resa conto della portata esplosiva della diminuzione di pena rappresentata dalla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Mi permetto di far presente al Governo, e desidero rimanga agli atti, proprio perché mi sono riservato una decisione di voto al riguardo, che la differenza si chiarisce in termini aritmetici. Purtroppo, signor Presidente, sono abituato a questi calcoli, che sembrano alla Camera dei deputati bassa cucina ma che in realtà sono il sale e il sangue del diritto penale. La pena minima, com'era stata prevista dal Senato, era di nove anni (otto più la metà, fa dodici, meno un terzo, fa nove); con la soppressione della norma la pena minima è otto anni meno un terzo, cioè cinque anni, sei mesi e dieci giorni. Con la diminuzione di un terzo della pena per il giudizio abbreviato, arriviamo abbondantissimamente in quel mare – che io certamente non ho voluto ma che hanno voluto la maggioranza e il Governo – del patteggiamento allargato; e così risolviamo il problema degli schiavisti nell'ambito del patteggiamento allargato, specie dopo aver modificato – come ha detto bene il senatore Bobbio – l'articolo 51, comma 3-bis.

Allora, vorrei che fosse chiaro che in questa occasione la Camera ha apportato una modifica relevantissima al sistema sanzionatorio: mentre ha mantenuto una severità di facciata, in realtà consente la diminuzione della pena in termini di straordinaria differenziazione.

Io non sono mai stato un grande estimatore delle operazioni sotto copertura, ma riconosco che in materia di schiavismo, laddove si cerca di liberare le schiave e gli schiavi per farne collaboratori di giustizia, le operazioni sotto copertura e il trattamento per i collaboratori possono essere l'unico grimaldello utile per scardinare la forza che induce in schiavitù queste persone. Questo è talmente ovvio che non riesco a capire come mai la questione non sia stata compresa dalla Camera dei deputati.

Detto quindi tutto il male possibile delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, mi riservo comunque, nel superiore interesse che questo disegno di legge venga immediatamente approvato, di dichiarare successivamente il mio voto.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le lunghe disquisizioni di carattere giuridico, nelle quali peraltro siamo qui tutti maestri, e ho appreso che d'improvviso sono apparse in questa fase e che rischiano di far affossare definitivamente la quarta lettura del disegno di legge, definito da tutti di grande rilievo ed importanza. Credo, Presi-

dente, che il problema a questo punto sia di carattere politico e non giuridico.

Prendo atto, che il Ministro molto autorevolmente ha sostenuto questa legge anche alla Camera, auspicandone l'approvazione, con considerazioni che mi sembra di poter pienamente condividere. A questo punto, signor Ministro, assistiamo al fatto che la sua maggioranza d'improvviso scopre problemi di carattere tecnico-giuridico che hanno una loro rilevanza – non lo metto certo in dubbio – ma che di certo la avevano anche alla Camera. Nel momento in cui per la quarta volta viene sottoposto al nostro esame un disegno di legge, che peraltro assume un rilievo non solo nazionale, ma anche internazionale, affermare che tra l'altro vi sono problemi di finanziamento (ma, come poi si vedrà, non è stato certamente il Parlamento che ha voluto questa modifica) e addirittura accennare a problemi lessicali, sottolineando che il termine «approfittamento» non è previsto nel nostro sistema codicistico, significa cercare un *escamotage* per nascondere un problema politico.

Credo che allora debba essere affrontata la questione politica. A nome del mio Gruppo, dichiaro la volontà di approvare questo disegno di legge, che peraltro è di iniziativa del Governo, e pertanto preannuncio che esprimeremo un voto favorevole. A questo punto chi farà sì che questo disegno di legge torni nuovamente all'altro ramo del Parlamento, cioè cada nel dimenticatoio e non sia più approvato, come io temo, se ne assumerà la responsabilità politica.

PRESIDENTE. Lei sta parlando a titolo personale o richiama le parole dell'onorevole Finocchiaro, che è stata relatrice alla Camera?

ALBERTI CASELLATI (FI). Questa trasversalità non ha funzionato, purtroppo!

PRESIDENTE. Chiedo scusa della mia interruzione ed invito il senatore Calvi a finire il suo intervento.

CALVI (DS-U). Parlo come Capogruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo nella Commissione giustizia del Senato. Io ho ascoltato i vostri interventi; sto intervenendo ora a nome del mio Gruppo e dico quello che ritengo di dover dire. Prendo atto di poter parlare per virtù della legge, e non per mio diritto o per l'attitudine democratica che lei sempre esercita in Commissione, signor Presidente.

Concludo comunque rapidamente, anche perché credo che questa discussione non abbia un senso né trasversale, né giuridico, ma politico. Vorrei che il disegno di legge fosse approvato perché stiamo per entrare nel semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e in questo senso credo che abbiamo il dovere e l'opportunità di presentarci in Europa con una legge che sicuramente è all'avanguardia e che consente di dare attuazione ai principi sanciti nella Convenzione di Palermo, che sono stati ribaditi di recente anche presso l'ONU; una legge che sicuramente sarà di

sprone affinché altri Paesi, che non hanno sottoscritto quella Convenzione, anche Paesi europei, siano portati a sottoscriverla come tutti auspichiamo.

Credo quindi – ripeto – che questa decisione abbia un connotato di carattere politico. Pertanto non interverrò nel merito delle considerazioni di carattere tecnico, peraltro anche pregevoli e pur tuttavia in parte anche opinabili. Ho sentito ad esempio alcune considerazioni relative alle cosiddette attenuanti generiche; certo, sono anni che discutiamo del problema della comparazione e quindi dello snaturamento complessivo della determinazione della sanzione. Il discorso si allarga fino a interessare la natura del contrasto alla spinta criminale: ad esempio, con l'identificazione di una fattispecie tipica di reato la cui sanzione viene notevolmente ridotta (come avviene per gli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale), dal furto aggravato si ritorna al furto semplice soltanto con la concessione delle attenuanti generiche. Abbiamo letto tutti le pagine assai illuminanti della relazione proposta dalla Commissione ministeriale Grosso a questo proposito. Ma, collega Bobbio, se poi dobbiamo attendere la riforma del codice penale affinché non ci siano discrasie tra questa legge e l'eventuale – credo assai lontana nel tempo e non so quanto auspicabile, visti i segni avanzati finora dalla Commissione presieduta dal dottor Nordio – definizione complessiva della materia, a questo punto intendo affermare la natura politica di questa scelta. Ribadisco che, se queste sono le premesse, se manterrete ferme le posizioni che avete annunciato oggi, questa legge non verrà mai alla luce.

Questo credo sia un danno per l'Italia, non per la mia parte politica. Intendo dichiarare che la mia parte politica, malgrado le posizioni critiche manifestate già durante la precedente lettura e successivamente disattese dalla Camera dei deputati, ritiene che a questo punto si debba prendere una decisione definitiva, cioè votare il disegno di legge così com'è e far sì che esso diventi legge dello Stato.

TOIA (*Mar-DL-U*). Voglio richiamare le parole che la signora ministro Prestigiacoמו ha pronunciato alla Camera dei deputati nel momento dell'approvazione del testo che oggi ci troviamo ad esaminare. La signora Ministro ha dichiarato che alla vigilia della Presidenza italiana del semestre europeo è importante dare un segnale e arrivare con questa legge approvata, certamente non soltanto per apparire bravi e solerti, ma anche per spronare tutti quei Paesi che all'interno dell'Unione ancora tardano a firmare la Convenzione di Palermo e soprattutto ancora tardano a volerla attuare nel proprio ordinamento. Evidentemente il provvedimento aveva il plauso della signora Ministro, che ne sollecitava l'approvazione definendolo importante. Anch'io lo definisco importante perché la tratta degli esseri umani, che è collegata al traffico degli immigrati clandestini e a tutte le problematiche del contrasto della clandestinità e del crimine transnazionale, è una tematica rilevante a livello europeo. L'Italia, all'inizio del semestre di presidenza dell'Unione europea, non potrà invitare gli altri Paesi ad adeguarsi se non avrà fatto la sua parte. Credo che voi potreste rischiare di andare contro il Presidente del Consiglio e contro l'Unione eu-

ropea se, rinviando il provvedimento oggi, magari non nelle intenzioni ma nei fatti, lo consegnaste ad un tempo lontano; infatti, dato che si dovrà discutere il Documento di programmazione economico-finanziaria, che vi sarà la pausa estiva e che poi dovremo affrontare la manovra finanziaria, questo provvedimento rischia di non vedere la luce nel semestre.

Ecco perché, signor Presidente, colleghi, insisto sulla necessità di approvare la legge. E mi spiace che la senatrice Alberti Casellati misuri i mesi in cui la discussione si è svolta alla Camera e non calcoli i numerosi mesi in cui è stata qui al Senato in attesa che la approvassimo; evidentemente abbiamo contribuito tutti ad arrivare tardi. Quindi, credo sia comunque importante varare una legge, le cui critiche oggi si appuntano su aspetti, alcuni più di tecnica legislativa, altri di valutazione complessiva.

Collegli, le vostre sono opinioni più che legittime e ragionevoli però, siccome stimo i colleghi che alla Camera hanno discusso il provvedimento, ritengo semplicemente che loro abbiano un'altra visione dei fatti e che ponderino diversamente la questione della discrezionalità o meno del giudice. Sono opinioni opinabili, ci si può iscrivere ad una scuola di pensiero o all'altra, può divenire prevalente nella riforma del codice penale che sta predisponendo il Ministero l'una o l'altra. Se però su questa materia avviamo una *querelle* tra le opinioni delle diverse scuole di pensiero, condanniamo il provvedimento ad un ping pong senza fine. Ad un certo punto una delle due Camere deve concordare, deve «subire» la decisione dell'altra, in nome del principio superiore di ottenere una normativa concreta.

Potete avere ragione voi che sia sbagliato sopprimere l'articolo 11 sui collaboratori di giustizia. Faccio però sommestamente notare che non è stata la collega Finocchiaro o il collega Pecorella a proporre tale soppressione. Infatti dai verbali si evince che l'articolo 11, come ricorda il Presidente della Commissione, è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.1, presentato dal Governo. Non so quante facce e quante voci del Governo dobbiamo considerare, ma faccio rilevare alla signora Ministro che l'iniziativa della proposta soppressiva è del Governo. Quindi, il Governo stesso, nella persona della signora ministro Prestigiacomo o di chi sarà presente alla prossima seduta della nostra Commissione, dovrebbe coerentemente ribadire che è necessario sopprimere l'articolo 11. A questo punto voi cosa farete? Di certo vi esprimerete contro il vostro Governo, se siete davvero così convinti che sia sbagliata quella soppressione. Dico subito che in ogni caso si potrà successivamente esaminare un'altra proposta di legge, se davvero ritenete che la questione sia così rilevante.

Quanto al Fondo per le misure anti-tratta, mi unisco al vostro del rammarico. Siccome credo seriamente – come abbiamo dimostrato quando governavamo – nella possibilità di contrastare questo fenomeno della tratta mediante il finanziamento di specifici progetti, vorrei che lei, signora ministro Prestigiacomo, potesse disporre del doppio delle risorse. Ma qui non è stato soppresso il Fondo, ma la previsione della dotazione finanziaria anno per anno rinviandola agli strumenti di bilancio, per i quali

lei, Ministro, si dovrà adoperare all'interno del Governo per ottenere risorse nel bilancio e nella finanziaria. Anche in questo caso la collega Finocchiaro, che ha seguito il provvedimento passo dopo passo, o gli altri membri della Commissione giustizia della Camera, non hanno colpa; di certo il parere della Commissione bilancio ha imposto questa scelta e quindi la responsabilità è del Governo, precisamente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quindi, Presidente, Ministro, se volessimo ingaggiare una battaglia apportando delle modifiche ci troveremmo di fronte agli stessi problemi: infatti o il Governo cambia opinione nel passaggio dalla Camera al Senato, o ribadisce sull'articolo 11 la stessa opinione chiedendoci di confermarne la soppressione, magari contro il nostro parere. Sulla parte finanziaria il Governo conferma che le previsioni di dotazione non si mettono nel testo ma vanno inserite nella manovra finanziaria, nel cui ambito si prevede il Fondo; quindi si istituirà un capitolo e anno per anno si deciderà la dotazione finanziaria a seconda della capacità di contrattazione che dentro il Governo stesso si avrà sulle singole materie, senza dimenticare che le risorse sono poche e le richieste dei Ministeri sono tante. E lei, Ministro, avrà tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio per ottenere maggiori risorse.

Non nascondiamoci dietro contrasti di tecnica legislativa, in cui voi siete maestri perché dall'altra parte non vi sono alunni sciocchi; si tratta di opinioni. Per categoria di mandato posso dire che ha ragione la Commissione giustizia del Senato, ma a questo punto rischiamo di ingaggiare una lotta senza fine.

L'esame di questo provvedimento potrebbe costituire un grave atto di insubordinazione della maggioranza, che non intende approvarlo per due modifiche volute dal Governo; mi dispiace ma su questa materia devo dire con franchezza che non possiamo rischiare l'ennesimo contrasto tra maggioranza e Governo. Dovete avere il coraggio di dire chiaramente che questi problemi ce li ritroveremo anche se modificheremo il testo; e allora o accetteremo la posizione che il Governo ha espresso alla Camera, o la cambieremo, ma noi andremo a boicottarvi.

Mi aspetto, signora ministro Prestigiaco, che lei riconfermi le parole che ha detto in Aula alla Camera per sostenere l'approvazione di questo testo, quindi che ci inviti ad approvarlo; poi faremo insieme la battaglia per avere i fondi necessari per le misure antitratta.

Questa è la mia opinione; è chiaro che il Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo è prontissimo a votare il testo così com'è, lo reputa prioritario e ritiene che, in caso contrario, l'Italia farà una pessima figura quando ci saranno le prime riunioni a livello europeo. Ministro, la sua collega Boniver presso la Commissione diritti umani ha sostenuto che l'Italia chiederà perentoriamente a tutti i Paesi di ratificare gli accordi internazionali, la Convenzione di Palermo, e di mettersi in regola con la normativa antitratta; quindi l'Italia deve essere in grado di poter affermare a tutti i suoi *partner* di aver già provveduto in merito.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, per consentire una valutazione complessiva, è necessario tirare le somme. Mi sembra di aver sentito che i colleghi sono fortemente critici nei confronti della soppressione della norma che consentiva l'utilizzo dei collaboratori di giustizia, figura che può essere in generale più o meno condivisa, ma che in ogni caso rappresenta un «arnese» che potrebbe rivelarsi utile.

Al di là di questo, senatrice Toia, la ben più grave soppressione (a mio modo di vedere) della possibilità dell'agente di agire sotto copertura nei confronti dei reati di sfruttamento della prostituzione minorile è argomento secondo lei superabile?

TOIA (*Mar-DL-U*). Ritengo sia preferibile avere una legge carente sotto questo aspetto, che a me pare grave, ma al quale si può rimediare magari con un successivo provvedimento: nulla osta a che si approvi una legge rapidamente in sede deliberante e rimediare in occasione di un successivo provvedimento se davvero riteniamo che escludere questa possibilità significa privarci di uno strumento di contrasto effettivo, di disvelamento di reti di pedofilia e di prostituzione minorile. Intanto, però, variamo una legge che mette in linea l'Italia con i suoi compiti nel momento iniziale del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Stanti i concomitanti lavori di Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

